

Oggetto: ART. 2630 C.C. - OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE, COMUNICAZIONI E DEPOSITI

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N° 180

La legge 11 novembre 2011, n° 180 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 14 novembre 2011 ed entrata in vigore dal 15 novembre u.s., all'articolo 9 p.5, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, ha così modificato gli importi delle sanzioni amministrative comminate per le violazioni all'articolo 2630 del codice civile.

Il nuovo testo dell'articolo è pertanto il seguente:

"Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."

Poiché, secondo il principio di legalità, previsto dall'art. 1 della Legge n. 689/81 in materia di sanzioni amministrative, si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione, ai verbali di accertamento emessi dall'Ufficio del Registro delle Imprese per illeciti amministrativi commessi in data antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall'articolo 2630 c.c. e, pertanto:

FINO AL 14/11/2011	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Violazioni di cui all'articolo 2630 c.c.	min € 206,00 max € 2.065,00	€ 412,00
Violazioni di cui all'articolo 2630 c. 2 c.c. (deposito bilanci)	min € 206,00 max € 2.065,00 aumentato di un terzo	€ 549,34

Se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applicherà la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c. modificato:

DAL 15/11/2011	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 34,33 max € 344,00	€ 68,66

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 103,00 max € 1.032,00	€ 206,00
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 45,78 max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 137,33 max € 1.376,00	€ 274,66